

S T A T U T O

della

Sezione Scout San Michele Arogno

STATUTO

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1

¹Sotto la denominazione **Sezione Scout San Michele Arogno** (di seguito: Sezione) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti CCS, con personalità giuridica propria.

²La sede legale è in Arogno.

Art. 2

La Sezione Scout San Michele Arogno è membro di Scoutismo Ticino (STi) e del Movimento Scout Svizzero (MSS).

Art. 3

¹Per gli atti che esulano dall'ordinaria amministrazione e/o dalle normali necessità dell'attività, la Sezione è validamente vincolata nei confronti di terzi, singolarmente o congiuntamente, dal Presidente e da ogni altro membro del Comitato sezionale, segnatamente dal Capo Sezione

²Per tutti gli altri atti, la Sezione è validamente vincolata da ogni membro della Comunità Capi (CoCa).

Capitolo II: Scopi

Art. 4

¹La Sezione non persegue fini di lucro e promuove lo sviluppo spirituale, morale, intellettuale, fisico, manuale e sociale dei propri membri, secondo i principi, gli scopi e i metodi esposti nel documento "Fondamenti e Patto associativo" di Scoutismo Ticino, parte integrante di questi statuti.

²L'educazione è intesa come processo evolutivo che offre ai giovani la possibilità di acquisire il senso della libertà e delle responsabilità verso gli altri e verso se stessi.

La Sezione vive la quinta relazione (relazione con Dio/spirituale) secondo il modello valori-Dio.

Art. 5

¹La Sezione promuove e persegue gli scopi menzionati all'articolo 4 attraverso il metodo (educativo) scout e mediante l'osservanza della Legge scout.

²Dopo un adeguato periodo di preparazione, secondo le esigenze delle varie branche, ogni membro attivo pronuncia la Promessa scout, con la quale esprime la propria personale adesione al movimento e si impegna al rispetto della Legge scout.

Capitolo III: Membri

Art. 6

¹La Sezione è composta da membri attivi e passivi.

²Sono membri attivi coloro che risultano regolarmente iscritti nelle liste degli effettivi della Sezione in qualità di castoro, lupetto, esploratore, pioniere, rover o membro della Comunità Capi.

³Sono membri passivi tutti gli altri soci che non figurano iscritti nelle citate liste, quali gli ex-scout e/o i sostenitori.

⁴I membri della Sezione riconoscono e rispettano gli statuti e le regole del MSS.

Art. 7

¹La Comunità Capi è competente per l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei soci attivi della Sezione, mentre l'Assemblea generale esercita tali competenze con riferimento ai membri passivi.

²La radiazione di un membro attivo deve essere motivata, notificata per iscritto all'interessato e può essere decisa dalla CoCa nel caso in cui un socio non si è attenuto agli scopi dell'associazione o per altri motivi gravi. Parimenti l'Assemblea generale può, per gli stessi motivi, decidere la radiazione di un socio passivo.

³La decisione di esclusione di membri della CoCa va notificata per iscritto anche alla direzione cantonale.

⁴In tutti i casi sono riservati i diritti di ricorso agli organi cantonali e federali.

Capitolo IV: Organizzazione della Sezione Scout San Michele Arogno

Art. 8

¹La Sezione è organizzata in branche secondo i profili del MSS.

²In quanto membri del MSS, la Sezione e i suoi membri sono soggetti alla Carta Etica e allo Statuto Etico di Swiss Olympic nonché agli ulteriori documenti esplicativi.

Art. 9 CoCa

¹La Comunità Capi (CoCa) è la riunione di tutti i membri attivi della Sezione che assumono compiti educativi (segnatamente il CapoSezione, gli animatori di tutte le branche e l'Assistente Spirituale)

²Alla CoCa compete:

- a) la conduzione della Sezione;
- b) il coordinamento dell'attività delle branche;
- c) l'accettazione di nuovi membri attivi e l'accoglimento di eventuali dimissioni, sia a livello di Sezione, sia di Comunità Capi;
- d) l'esclusione per motivi gravi di membri attivi della Sezione,
- e) la nomina e/o la riconferma del Capo Sezione (ogni tre anni).
- f) la notifica alla direzione cantonale del consigliere sezionale (art. 15 Statuti Scoutismo Ticino)

Art. 10 Capo sezione

¹Il Capo sezione (CSZ) viene nominato ogni tre anni dalla CoCa, con la ratifica del Comitato sezionale e della direzione cantonale.

²Il Capo sezione:

- a) dirige la Sezione in modo da realizzare gli scopi e gli obiettivi prefissati e guidare la Comunità Capi;
- b) d'intesa con la CoCa, nomina i Capi Brancha;
- c) assiste gli altri capi della Sezione, si preoccupa della loro formazione e li riunisce regolarmente;
- d) cura i rapporti con Scoutismo Ticino e funge da canale di informazione;

f) rappresenta la Sezione verso terzi.

Art. 11 Direzione Sezionale

¹La Direzione Sezionale è formata dal CSZ e dai Capi Branca. Le riunioni della Direzione Sezionale sono convocate dal CSZ.

²Nella Direzione Sezionale, i sessi devono di regola essere rappresentati in modo equilibrato.

³La Direzione Sezionale ha i seguenti compiti:

- a) propone alla CoCa e alle branche gli scopi principali riguardanti gli obiettivi per le attività di CoCa e di sezione;
- b) coordina l'attività di CoCa e di formazione interna dei capi;
- c) propone alla CoCa le questioni importanti da discutere riguardanti la Sezione

Art. 12 Assistente spirituale

¹ L'Assistente Spirituale viene nominato dalla CoCa con la ratifica del Comitato sezionale

² Egli:

- a) partecipa alla formazione dei capi e li aiuta a sviluppare un discorso spirituale;
- b) collabora con loro affinché l'attività sia per tutti i membri della Sezione anche un momento di crescita spirituale.

Capitolo V: Organi

Art. 13

Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato sezionale;
- c) i Revisori dei conti;
- d) l'Assemblea dei genitori.

A) *Assemblea generale*

Art. 14

¹L'Assemblea generale riunisce tutti i membri attivi e passivi menzionati all'art. 6 del presente Statuto ed è l'organo supremo dell'Associazione.

²Ad essa competono tutte le mansioni e decisioni che non sono statutariamente riservate ad altri organi.

³In particolare competono all'Assemblea generale:

- a) le questioni generali collegate con gli scopi e gli orientamenti della Sezione;
- b) l'adozione di eventuali regolamenti interni;
- c) la nomina e/o la riconferma annuale dei membri del Comitato sezionale e dei Revisori dei conti;
- d) la determinazione delle quote sociali;
- e) la revisione dello Statuto;
- f) il diritto di sorvegliare l'operato degli altri organi (art. 13) e di revocarli nei casi in cui questo provvedimento sia giustificato da gravi motivi,
- g) l'approvazione del bilancio annuale.

Art. 15

¹L'Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno dal Presidente della Sezione, che fissa la data ed il luogo della riunione.

²Le convocazioni, da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata, preciseranno pure l'ordine del giorno. Su trattande non previste all'ordine del giorno non possono essere prese decisioni.

³La convocazione avviene tramite lettera semplice o e-mail.

Art. 16

¹Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata per decisione del Comitato sezionale, di sua iniziativa, su richiesta dei Revisori dei conti o di un quinto dei soci.

²La richiesta di una convocazione di un'Assemblea generale straordinaria deve essere inviata al Comitato sezionale per iscritto, con indicazione della motivazione.

Art. 17

¹Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese alla maggioranza dei voti dei membri presenti.

²Le votazioni avvengono tramite alzata di mano, riservato il diritto di un quinto dei membri presenti di esigere una votazione a scrutinio segreto.

³Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato di un socio o una controversia giuridica fra l'Associazione da una parte ed un socio, il suo coniuge, o un suo parente in linea retta dall'altra parte, è escluso il diritto di voto del socio interessato.

Art. 18

¹L'Assemblea generale è diretta dal Presidente della Sezione, in caso di impedimento, da un altro membro del Comitato sezionale.

²In caso di parità, il voto del Presidente o del suo sostituto è preponderante.

³Il Presidente o il suo sostituto sceglie una persona responsabile per la stesura del verbale. Entrambi sono tenuti a sottoscriverlo al termine dell'Assemblea.

⁴L'Assemblea elegge per alzata di mano i necessari scrutatori.

B) Comitato sezionale

Art. 19

¹Il Comitato sezionale dirige e gestisce la Sezione.

²Esso è composto da 7 a 11 membri, scelti fra i soci della Sezione o, in via eccezionale, fra i genitori degli scaut, nominati ogni tre anni dall'Assemblea dei genitori, riunita per l'occasione con la CoCa.

³Il Capo sezione vi fa parte di diritto.

⁴In particolare al Comitato sezionale competono le seguenti mansioni:

- a) la nomina del proprio Presidente, che è anche Presidente della Sezione;
- b) la decisione su tutti gli affari della Sezione che non sono di competenza dell'Assemblea generale o di un altro organo;
- c) l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea generale;
- d) la ratifica della nomina o riconferma del Capo sezione;
- e) la funzione di sostegno alla Sezione, in modo di garantirne la continuità;
- f) la pronuncia in merito a conflitti sorti all'interno della Sezione;

g) in caso di sospensione temporanea dell'attività, si occupa della conservazione del materiale di Sezione, della gestione di eventuali beni immobili e di amministrare il patrimonio sezionale.
h) l'amministrazione delle finanze, segnatamente l'allestimento dei bilanci, la gestione del patrimonio sociale, il conferimento di finanziamenti alle branche e l'approvazione delle spese importanti.

Art. 20

¹Il Comitato sezionale si riunisce su convocazione del Presidente della Sezione ogni qualvolta ve ne sia la necessità, ma almeno una volta all'anno.

²Ulteriori riunioni possono essere richieste da due membri del Comitato stesso.

Art. 21

¹Le convocazioni, che devono essere inviate almeno 10 giorni prima della data fissata, preciseranno pure l'ordine del giorno. Su trattande non previste all'ordine del giorno non possono essere prese decisioni.

²La convocazione avviene tramite lettera semplice o e-mail.

Art. 22

¹Le sedute del Comitato sezionale sono dirette dal Presidente e, in caso di impedimento, da un altro membro.

²Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, il voto del Presidente prevale.

³Il Comitato sezionale può decidere in merito ad una trattanda unicamente se sono presenti almeno 5 membri. Su seconda convocazione concernente una trattanda discussa nel corso di una precedente seduta alla quale non vi era la necessaria partecipazione, il Comitato sezionale può decidere anche se sono presenti meno di 5 membri.

C) Revisori dei conti

Art. 23

¹Il Comitato nomina, per un mandato di due anni, due Revisori dei conti. La rielezione è consentita. I revisori non devono essere né membri della Sezione né del Comitato.

²I Revisori dei conti hanno l'incarico di verificare i conti dell'associazione e presentano ogni anno un relativo rapporto all'Assemblea ordinaria.

D) Assemblea dei genitori

Art. 24

¹L'Assemblea dei genitori è la riunione dei genitori di tutti i membri attivi della Sezione.

²Può essere convocata quando particolari esigenze della Sezione lo dovessero richiedere e per la nomina dei membri del Comitato sezionale.

³La convocazione può essere decisa dal Comitato sezionale, dalla CoCa o da almeno un quinto dei genitori stessi.

Capitolo VI. Finanze

Art. 25

La Sezione provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote annuali d'iscrizione dei membri attivi e passivi;
- b) eventuali tasse di partecipazione ad attività o prestazioni fornite dall'Associazione;
- c) sussidi erogati da enti pubblici;
- d) eventuali utili provenienti da manifestazioni da lei organizzate;
- e) eventuali offerte, donazioni, lasciti e sussidi erogati da privati.

Art. 26

¹Gli impegni assunti dalla Sezione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale.

²È esclusa ogni responsabilità personale dei membri per i debiti della sezione.

Capitolo VII: Disposizioni finali

Art. 27

¹Lo scioglimento della Sezione può essere deciso a maggioranza di un'Assemblea generale ordinaria o straordinaria, che riunisca almeno i due terzi dei soci.

²In mancanza del quorum necessario verrà convocata una nuova Assemblea generale straordinaria, che potrà deliberare in maniera valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 28

In caso di scioglimento della Sezione i beni di proprietà della stessa diverranno di proprietà di Scoutismo Ticino e nel caso dovesse essere costituita una nuova sezione locale, dovranno essere destinati ad essa.

Art. 29

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni legali in materia di Associazione del Codice Civile Svizzero.

Arogno, 23.09.2005/ 11.10.2005/ 28.05.2010 e 6.06.2026.